

INTERVENTO

Per limitare la spesa ripensare l'assistenza

di **Francesco Staderini ***

La spesa sanitaria sempre crescente (in parte almeno per ragioni fisiologiche), ha prodotto in passato e continua a produrre un grosso disavanzo che finisce col gravare sul bilancio dello Stato. L'ultimo intervento del legislatore è la chiara dimostrazione del fallimento anche dei tentativi fatti, per una maggiore responsabilizzazione delle Amministrazioni regionali, dalle ultime Finanziarie, con la previsione di un percorso di risanamento che arrivava fino al commissariamento delle gestioni sanitarie in capo agli stessi presidenti regionali e all'elevazione automatica ai massimi livelli delle aliquote delle addizionali Irpef e Irap.

Il decreto 23/07 (convertito dalla legge 64/07) destina ora ulteriori 3 miliardi di euro al concorso nel ripiano dei disavanzi strutturali della sanità accumulati, fino al 31 dicembre 2005, da cinque Regioni (Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e Liguria), ma con l'assoluta preminenza del Lazio, che, da solo, assorbirebbe ben 2,3 miliardi dello stanziamento per far fronte al proprio debito ultimamente accertato in quasi 10 miliardi. È realistico pensare, purtroppo, che anche questo intervento avrà solo un effetto tampone, tenuto conto dei precedenti e del carattere ormai endemico che ha assunto in alcune Regioni il deficit sanitario. È sintomatico che queste segnalate e poche altre Regioni, quasi tutte meridionali, totalizzino la quasi totalità del disavanzo sanitario complessivo (secondo quanto rilevato dalla Corte dei conti nel 2005, il 75% di tutto il disavanzo era imputabile a tre sole Regioni: Lazio, Campania e Sicilia).

Di fronte a questa situazione,

è lecito chiedersi se non ci sia alcuna alternativa a questo succedersi, a posteriori, di finanziamenti statali straordinari e se la condotta finora seguita sia conforme ai principi costituzionali in materia. È pur vero che in base all'articolo 119 della Costituzione lo Stato deve sopperire alle minori capacità fiscali dei territori meno fortunati, ma questo non può comportare l'assunzione dell'intera responsabilità finanziaria della spesa sociale (nella specie quella sanitaria). Gli interventi solidaristici, giustificati dal divario di disponibilità finanziarie dei territori, non possono essere rivolti a realizzare la parità di trattamento tra i cittadini, anche a costo di darsi carico dell'inefficienza o addirittura della corruzione di alcune amministrazioni locali.

Il principio guida che sembra corretto desumere dal sistema costituzionale è la realizzazione di un punto di equilibrio ragionevole tra esigenze di uniformità e di differenziazione. L'uniformità trova il suo fondamento nel carattere unitario della Repubblica (articolo 5), nel principio di uguaglianza tra i cittadini (articolo 3), nell'ispirazione solidaristica del nostro sistema costituzionale (articolo 119). La differenziazione, come conseguenza propria e imprescindibile di ogni ordinamento federalistico (o soltanto autonomistico), che implica assetti ordinamentali e modelli organizzativi diversi, anche per la diversa ispirazione ideologica, che sconta l'influenza dei diversi livelli di sviluppo economico e sociale e delle differenti tradizioni e culture delle comunità amministrative.

Per raggiungere l'equilibrio, va probabilmente ripensata la costruzione dei livelli essenziali di assistenza (Lea) e, comunque, delle prestazioni sociali

previste dall'articolo 117, prescindendo dalla ricerca di una perequazione integrale, con la previsione di standard uniformi di prestazioni o servizi. Il livello comune, «essenziale», garantito dallo Stato deve corrispondere ai bisogni fondamentali dei cittadini, ma anche lasciare spazio alle differenziazioni di ordine quantitativo e qualitativo che sono conseguenza logica del sistema pluralistico e autonomistico adottato dalla Costituzione. L'unico limite consentito alla piena esplicazione del principio autonomistico va indivi-

SANITÀ

I livelli essenziali dei servizi possono lasciare spazio alle differenze tra le Regioni

duato nell'esigenza di rimediare a intollerabili squilibri nella disponibilità di risorse finanziarie, senza, però, ricercare un livellamento generale o l'eliminazione di ogni differenza.

Il rimedio alla diversità di trattamento tra i cittadini nel godimento delle prestazioni sociali, alternativo al semplice ripiano del debito, è rappresentato dalla promozione di una maggiore correttezza ed efficienza gestionale, insieme a una reale responsabilizzazione degli operatori a tutti i livelli. A questo fine, è essenziale l'attività della Corte dei conti, con la funzione collaborativa del controllo e quella repressiva della giurisdizione. Ma l'azione della Corte, da sola, non potrà essere risolutiva, se non si affronterà seriamente il problema della sua riforma e delle risorse umane e finanziarie necessarie.

* Ex presidente della Corte dei conti

